

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Specializzata in materia di impresa

Composta dai magistrati:

dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere rel.
dott.ssa Vilma Passamonti	consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6862, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 7 febbraio 2022 all'esito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione e vertente

TRA

[REDACTED] rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED]

APPELLANTI

E

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ( CF e P. IVA n. 00348170101) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. prof. Umberto Morcra

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza 16437/2018 pubblicata il 9.8.2018 del Tribunale di Roma, in tema di contratti bancari, concernente controversia relativa a materia non ricompresa tra quelle che la normativa primaria attribuisce alla competenza esclusiva della Sezione specializzata in materia di impresa

**Conclusioni**

Per gli appellanti : *“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:*



1) rimettere la causa sul ruolo istruttorio e disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001;

2) accertare e dichiarare che il TEG dei mutui controversi, tenuto conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito e del regime finanziario composto di determinazione degli interessi corrispettivi, risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e, per gli effetti, rideterminare i rapporti ex art. 1815 c.c.;

3) in via subordinata, rilevare d'ufficio, accertare e dichiarare la nullità assoluta della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui controversi, ex artt. 821, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la violazione dell'art. 1284 C.C. e dell'art. 117, co. 4, TUB e, per gli effetti, rideterminare i rapporti medesimi con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB.

4) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado, con distrazione."

Per l'appellata : "Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi indicati in atti, disattesa ogni avversa domanda e istanza, anche istruttoria, richiemandolo tutti gli atti del precedente grado di giudizio, con relative eccezioni, contestazioni, domande, istanze, anche istruttorie, e produzioni documentali:

I) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento del TEG alla luce del c.d. principio di omnicomprensività di cui ai motivi sub nn. 1A e 1C;

II) respingere il gravame degli appellanti Signori [redacted] poiché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in violazione dell'art. 342 c.p.c., confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 16437/18;

III) rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, anche istruttorie, poiché infondate e non provate, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 16437/18.

Con vittoria delle spese di lite".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma con la sentenza appellata, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti di Unicredit s.p.a., diretta ad accertare la usurarietà dei tassi di interesse



applicati in relazione a due contratti di mutuo ipotecario con conseguente declaratoria di gratuità dei mutui ex art.1815 c.c. con condanna alle restituzioni , al risarcimento del danno ed ordine di eseguire le corrette segnalazioni alla centrale rischi . L'affermazione di usurarietà dei mutui , sostenuta in citazione e nelle perizie di parte ad essa allegata , si fondava sulla assunta necessità di sommatoria del tasso di mora e di quello corrispettivo al fine della verifica del superamento del tasso soglia.

Il Tribunale, reputando erronea tale tesi, non ha ammesso la CTU in quanto in entrambi i mutui oggetto di causa tanto l'interesse corrispettivo quanto l'interesse di mora, singolarmente considerati, non superavano i tassi soglia anti-usura vigenti all'epoca della stipulazione di ciascun contratto. Il primo giudice ha così precisato: *“Ed infatti per quanto allegato e documentato dalla stessa parte attrice il tasso corrispettivo ed il tasso di mora previsti nel contratto del 21/2/2008 erano pari (al momento della stipulazione) rispettivamente al 6,50% e all'8,50% e, quindi, inferiori al tasso soglia che all'epoca (I trimestre 2008) era pari all'8,63%; il tasso corrispettivo ed il tasso di mora previsti nel contratto del 20/7/2011 erano pari (al momento della stipulazione) rispettivamente al 3,55% e al 5,55% e, quindi, sempre al di sotto del tasso soglia che all'epoca (III trimestre 2011) era pari al 7,99%.”*

Ha inoltre osservato il giudice di prime cure che *“l'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva degli interessi con gli altri oneri collegati alla stipulazione dei due contratti difettando una specifica indicazione e documentazione delle singole voci di spesa e il relativo ammontare”*. Pertanto ha concluso che *“allo stato non vi sono elementi per ritenere che gli oneri accessori ai mutui abbiano determinato un innalzamento del TEG tale da superare la soglia usuraria.”*

Hanno proposto appello  chiedendo che fosse disposta CTU al fine di accertare il carattere usurario dei mutui e che fosse ordinato ex art.210 c.p.c. di esibire in giudizio i piani di ammortamento aggiornati contenenti l'indicazione dei pagamenti eseguiti e di quelli richiesti dalla banca anche a titolo di mora e nel merito chiedendo la declaratoria di gratuità dei mutui rideterminando *il legittimo rapporto di dare-avere inter partes* con condanna della banca al pagamento delle spese con distrazione in favore del procuratore antsitatorio.

Si è costituita Unicredit s.p.a. chiedendo la conferma della pronuncia gravata.

La Corte , ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 7.2.2022 e ivi la stessa, a seguito di trattazione cartolare della discussione orale , è stata assunta in decisione sulla base della conclusioni in epigrafe trascritte .



2. Preliminarmente, alla luce delle conclusioni rassegnate della parte appellante, deve ritenersi rinunciata l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. contenuta nelle conclusioni istruttorie dell'atto di appello, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni .

3. L'appello si articola in 4 motivi.

Con il primo motivo, rubricato "*Violazione e falsa applicazione della legge 108/ 1996*", parte appellante si duole della circostanza che la sentenza gravata non conterrebbe alcun riferimento alla fattispecie concreta , ossia alle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo ed alle censure sollevate da parte attrice e supportate dalle perizie econometriche prodotte; che il Tribunale di Roma starebbe "*stroncando ogni ipotesi di contestazione giudiziale di contrasto all'usura bancaria attraverso processi a dir poco sommari decisi sempre senza il minimo accertamento tecnico*" ; che la sentenza si porrebbe in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte e dalla Cassazione in tema di necessità del ricorso alla CTU e sul principio di onnicomprensività sancito dall'art.644 c.p., che i mutui presentano profili di nullità che sono stati ignorati dal Tribunale e dei quali quest'ultimo avrebbe potuto prendere contezza nominando un CTU .

Con il secondo motivo, *rubricato interpretazione dell'art.644 c.p. alla luce dei più recenti interventi della Suprema Corte , principio di onnicomprensività del TEG nella verifica dell'usura , ruolo della Banca d'Italia*, contenente generiche dissertazioni sulla necessità che si subordinino all'art.644 c.p.c ( ed al carattere di onnicomprensività -da questo fissato-) le disposizioni esecutive del MEF e della Banca d'Italia .

Il terzo motivo, rubricato *usurarietà del tasso di mora e maggiorazione della soglia* , contesta la tesi sposata dal primo giudice secondo cui , posto che è ormai pacifico che anche il tasso di mora sia soggetto alla verifica dell'usura, il parametro da utilizzare sia costituito dal TEGM maggiorato di 2,1, punti percentuali ed aumentato del 50% ovvero dal 14.5.2011 aumentato di ¼ più ulteriori 4 punti percentuali .

L'ultimo motivo, rubricato *tasso dei contratti di mutuo oggetto di giudizio e violazione della normativa antiusura* , contiene per ciascun mutuo la elencazione di spese e commissioni che concorrerebbero alla determinazione del TAEG come usurario.

4. L'appello è infondato ed anzi i motivi articolati presentano pure taluni profili di inammissibilità in considerazione della genericità degli stessi rispetto alle motivazioni della pronuncia gravata.



Il primo giudice ha puntualmente argomentato con specifico riferimento alla fattispecie concreta e quindi ai tassi corrispettivo e moratorio pattuiti, rilevando correttamente la infondatezza della tesi della sommatoria dei tassi, che era l'unica ragione a sostegno della dedotta usurarietà sia in citazione che nella documentazione ad essa allegata (pareri *pro veritate* e Ctp). Il contraddittorio con la Banca, instaurato con la comparsa di risposta e proseguito nelle successive memorie di trattazione, si sviluppava esclusivamente attorno alla questione della sommatoria. Soltanto in comparsa conclusionale parte attrice introduceva il tema secondo cui nel calcolo del TEG avrebbero dovuto essere inserite spese e commissioni (fino ad allora non contestate) tali da produrre un aumento dei tassi applicati ai contratti in contestazione, superando così la soglia usura (superamento apoditticamente affermato e non sostenuto da alcuna allegazione tecnica). Tant'è che la Banca eccepeva in memoria di replica l'inammissibilità di dette "nuove" contestazioni, sulle quali in precedenza mai il contraddittorio si era svolto.

Ritiene la Corte che in difetto di una necessaria attività di allegazione in fatto da esplicitarsi nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al «*thema decidendum*» previsti nell'art. 183 cod. proc. civ., e ciò a garanzia del diritto di difesa della controparte, a prescindere dunque da una pura e semplice produzione documentale, le deduzioni di cui al terzo motivo di gravame siano inammissibili.

Quanto poi agli assunti della pronuncia gravata in ordine al parametro di riferimento al fine del vaglio di usurarietà degli interessi di mora, il terzo motivo si palesa infondato. Detti assunti sono, infatti, pienamente conformi ai principi precisati dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui *la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso*". *"La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"*". (Cass. SSUU n. 19597 del 18.9.2020). E dunque è smentita la tesi della omnicomprensività, poiché la verifica del superamento del tasso soglia di usura va condotta separatamente per gli interessi di mora e per quelli corrispettivi e con riferimento a parametri distinti sia pure sempre individuabili dai decreti ministeriali.



Infine nelle note conclusive sostitutive della discussione orale , parte appellante ha introdotto ancora un tema nuovo ossia quello del regime finanziario composto di determinazione degli interessi corrispettivi che determinerebbe la usurarietà dei tassi.

A parte quanto già osservato sulla inammissibilità della prospettazione di tesi difensive sempre nuove fondate su allegazioni in fatto diverse , in violazione delle preclusioni assertive finalizzate ad una esatta individuazione del *thema decidendum* nel rispetto del principio del contraddittorio, ritiene questa Corte che la tesi sia in ogni caso infondata.

Nell'ipotesi di specie si è in presenza di mutui ove lo sviluppo del piano di ammortamento è parte integrante del contratto stipulato e dunque si deve reputare tacitamente approvato dal mutuatario il tasso composto, una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi ( cfr. sul punto Corte appello Roma 30.1.2020 n.731 alla cui motivazione si fa rinvio ex art.118 disp.att. c.p.c. ).

Quanto al c.d. costo occulto se ne deve predicare la irrilevanza ai fini dell'usura essendo, tale presunto costo implicito, estraneo al regolamento contrattuale , poiché individuato attraverso il raffronto dello sviluppo dell'ammortamento approvato dai contraenti con altro piano di ammortamento sviluppato attraverso altra metodologia di calcolo. Il costo implicito viene infatti calcolato sul *differenziale* scaturito dal minor importo della rata in applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice( vedi Tribunale Roma n.2188/2021 cit.). Non può dunque considerarsi costo implicito del contratto il differenziale di costo rispetto ad un regime finanziario diverso ed estraneo ad esso . Come già affermato da questa Corte *"stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento- che costituisce parte integrante del contratto- le modalità della sua determinazione se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale , non possono rilevare sul piano della invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno e sull'altro criterio"* ( sentenza 731/2020 cit.).

Alla luce di quanto si qui osservato la richiesta di CTU non può trovare accoglimento.

L'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.



PQM

La Corte d' Appello di Roma, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della appellata delle spese del grado liquidate in euro 6.500,00 per compensi oltre iva ,cpa e spese generali al 15%;
- 2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato .

Roma 7.2.2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

